

PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI EX MILITARI PRESSO PALAZZO SAN TOMMASO

Chiarimento n.4

Quesiti

- a) Con riferimento all'art 5 del disciplinare di gara "Requisiti per la partecipazione alla gara" si chiede se vengono considerati come servizi di ingegneria e architettura prestazioni di collaudo tecnico amministrativo riferiti a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie previste nel bando di gara;
- b) con riferimento al DDP capo 2.5 e al bando di gara, si chiede di esplicitare le categorie di appartenenza delle varie prestazioni secondo il DM 143/2013 visto che la suddivisione viene fatta solo seguendo la vecchia normativa che risulta abrogata.
- c) con riferimento al DDP capo 2.5, si chiede se nell'ID opere, nello specchio di riferimento al quadro economico dell'opera, possono essere considerati anche lavori analoghi con identico grado di complessità.

Risposte

- a) In materia di requisiti di partecipazione il D.P.R. n.207/2010 (Regolamento attuativo del codice degli appalti) si riferisce genericamente ai servizi di cui all'art.252 ovvero a "servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione". Sulla base dell'interpretazione letterale del disposto normativo nonché tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale e delle indicazioni fornite dall'ANAC (si veda, in tal senso, la determinazione n.4 del 25 febbraio 2015 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"), i requisiti di partecipazione (sia in termini di fatturato globale sia in termini di servizi di punta) non devono essere intesi in senso restrittivo, limitati cioè ai soli servizi specificamente posti a base di gara.
- b) Trattandosi di documento preliminare alla progettazione, il calcolo che ha portato alla determinazione della base d'asta è stato effettuato prendendo come riferimento l'importo complessivo presunto dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera senza procedere ad una suddivisione nelle categorie di appartenenza. Si precisa altresì che ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta, come specificato nel DPP, la stazione appaltante ha provveduto a dare applicazione alle disposizioni di cui all'art.1, comma 4, del DM n.143/2013 (*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*) dove è previsto che "Nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27](#), il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge". Quanto sopra ha comportato l'applicazione delle previgenti tariffe professionali.
- c) possono essere considerati anche lavori analoghi con identico grado di complessità.

